

Circolare

Classificazione: VII/16

N. allegati: 0

A tutti i Responsabili delle Divisioni, degli Uffici, dei Servizi, dei Presìdi, delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti e ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo

Oggetto: novità in materia di contratti di lavoro autonomo.

Gentile collega,

si indicano di seguito le recenti novità normative relative agli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. "Legge di bilancio 2017"): misure per lo sviluppo delle attività di ricerca delle università statali.

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca delle università statali e valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse, si prevede che:

• gli atti e i contratti stipulati dalle università statali volti a conferire contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001), non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, co. 1, lett. f-bis), della l. n. 20/1994).

Sono disponibili on line i nuovi modelli alla pagina web: http://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/collaborazione-coordinata-e-continuativa.

Si ricorda che, in base all'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti **presupposti di legittimità.**

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;



devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si ricorda che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 Decreto legislativo n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. "Legge anticorruzione"), aggiornato dal d.lgs. n. 97/2016: obblighi di pubblicità.

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari [...] di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (oggetto, durata, compenso, numero e estremi dell'atto di conferimento);
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

La mancata pubblicazione dei dati è sanzionata con specifica responsabilità disciplinare e con una sanzione pecuniaria in capo al dirigente che ha disposto l'incarico.

L'obbligo di pubblicazione è previsto *entro tre mesi* dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

3. Decreto legislativo n. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. "Jobs act"), come modificato dal decreto legge n. 244/2016 (c.d. "Decreto milleproroghe").

Per effetto dell'art. 1, co. 8, del d. l. n. 244/2016 (c.d. decreto milleproroghe), è stato modificato l'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. 81/2015 che prevedeva dal 1° gennaio 2017 il divieto alle Pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che, ai sensi dell'art. 2, co. 1 dello stesso d.lgs. n. 81/2015, si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L'entrata in vigore del divieto è stata prorogata al 1° gennaio 2018.

Dal 2018 sarà quindi possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale che non abbiano le caratteristiche di *eterodirezione* ed *eterorganizzazione*, vale a dire che non prevedano ingerenze da parte del committente in ordine alla determinazione dei contenuti e alla organizzazione della collaborazione stessa.



Come è infatti evidenziato da alcuni commentatori (Centro Studi CODAU), le co.co.co. non verranno affatto eliminate dall'ordinamento ma occorrerà distinguere le collaborazioni autonome c.d. "genuine" da quelle "simulate" attraverso un filtro selettivo costituito da due elementi: il carattere esclusivamente personale della prestazione e l'auto-organizzazione; in questo contesto il committente mantiene prerogative di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Si rammenta, infine, che la vigente disciplina delle collaborazioni nelle amministrazioni pubbliche è oggetto di revisione, in quanto l'art. 17, co. 1, della l. n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", (c.d. "Riforma Madia"), prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro pubblico ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui tali decreti devono attenersi, tra i quali alla lett. O) "disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato".

Sarà cura dell'Ufficio scrivente fornire successive indicazioni esplicative a seguito dell'adozione dei suddetti decreti attuativi.

Cordiali saluti.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore generale Marco Tomasi

Visto Il Responsabile del procedimento Laura Goracci



Appendice normativa.

1. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 303, lettera a) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università' statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- 2. Decreto legislativo n. 33/2013, art. 15 (aggiornato dal d.lgs. 97/2016) Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
- 3. Decreto legislativo n. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Art. 2, comma 4.

Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

4. Decreto legge n. 244/2016 (c.d. milleproroghe) - Proroga e definizione di termini. Art. 1, comma 8.

All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».